VIGNAIOLI CONTRARI
11-12 MAGGIO 2024

Regolamento di manifestazione "Vignaioli Contrari 2026"

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE A VIGNAIOLI CONTRARI 2026

N.B. – Per "Vignaioli Contrari" o "Organizzatore" si intende "Slow Food Vignola e Valle del Panaro APS", con sede in Vignola, Via Vermiglio Bonesi, 8.

ART. 1 – AMMISSIONE AL SALONE

Possono essere ammessi come Espositori:

a) le aziende italiane o estere che espongono propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone. Qualora le aziende produttrici non intervengano al Salone, potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi o generali;

ART. 2 – PARTECIPAZIONE AL SALONE

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull'apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l'accettazione da parte sua delle presenti "Condizioni Generali", (nonché del "Regolamento Tecnico di Manifestazione" Fascicolo Sicurezza del "Regolamento del Quartiere" e di ogni altra norma relativa all'organizzazione e al funzionamento della manifestazione). Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglimento della domanda e per accertare in qualsiasi momento il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone.

Nel caso di accoglimento della domanda di partecipazione ne verrà data comunicazione al richiedente mediante comunicazione all'indirizzo mail dell'Espositore, che gli attribuirà la qualità di partecipante al Salone.

Gli espositori sono tenuti alla scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente in materia di tutela della salute ed integrità dei lavoratori nonché al rispetto delle norme in materia di regolarità contributiva e previdenziale, nell'arco dell'intera attività fieristica.

ART. 3 – TARIFFE, PAGAMENTI, CLAUSOLA RISOLUTIVA

Le tariffe di partecipazione e la quota di iscrizione sono indicate nella Domanda di partecipazione. Nella quota di partecipazione sono comprese le seguenti prestazioni:

- Assicurazione All Risks e Responsabilità Civile (obbligatoria),
- inserimento dell'azienda nella pianta guida-catalogo ufficiale della manifestazione e nel catalogo on-line,
- tessere d'ingresso espositori e posteggio auto Espositori,
- fornitura dei materiali promozionali (inviti, etc.) per la clientela che verranno realizzati per promuovere la manifestazione.

La tariffa, espressa a corpo è comprensiva dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi espressamente indicati nelle Condizioni Generali di Partecipazione, nonché degli eventi complementari predisposti dall'Organizzatore in ordine a convegni e conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma di mostra inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri.

All'atto della presentazione della domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, l'azienda dovrà versare l'intero importo oltre IVA.

Nel caso in cui l'espositore richieda la fatturazione ad altro soggetto, in forza di mandato con rappresentanza da documentare, risponderà comunque in solido per tutte le obbligazioni di cui alla presente domanda di partecipazione.

Qualora la domanda di partecipazione venga accettata, l'Organizzatore provvederà ad inviare formale accettazione della partecipazione accompagnata da fattura dell'intero importo. Non sarà consentito l'ingresso per l'allestimento agli Espositori né ad eventuali allestitori da questa incaricati che non abbiano provveduto al saldo del canone espositivo. In difetto di quanto sopra, l'Organizzatore potrà considerare risolto il contratto di partecipazione senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice, ma semplicemente dandone comunicazione all'interessato.

In tal caso l'Organizzatore, oltre ad essere svincolato da ogni impegno ed a poter disporre dello spazio espositivo assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto ad incamerare le somme già percepite e comunque all'integrale pagamento, a titolo di penale, dei corrispettivi contrattuali, salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora la domanda di partecipazione non venga accolta, l'importo verrà restituito, escluso sin d'ora il diritto del richiedente a qualsivoglia indennizzo a titolo di danno o interesse.

ART. 4 – ASSEGNAZIONE DEGLI STAND

L'assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza del l'Organizzatore. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall'Espositore anche in ordine all'assegnazione di posizioni d'angolo o di posizioni privilegiate, si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione e quindi si considerano come non apposte.

ART. 5 – INOSSERVANZE ED INADEMPIMENTI

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento e di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto – ivi incluso anche il caso di mancato pagamento –l'Organizzatore potrà, tenendo conto della gravità del fatto, disporre nei confronti dell'Espositore interessato i seguenti provvedimenti:

- non attivare i servizi accessori comprese tutte le utenze necessarie per il regolare funzionamento dello spazio espositivo assegnato;
- rifiutare la consegna dei pass per il parcheggio di auto, delle tessere espositori, dei biglietti visitatori in dotazione, della pianta guida-catalogo e di ogni altro materiale connesso alla partecipazione alla Manifestazione Fieristica;
- ordinare l'immediata rimozione dei prodotti non ammessi, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'Espositore non ottemperi immediatamente, fatti salvi ulteriori provvedimenti;
- ordinare l'immediata chiusura del posteggio, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'Espositore non ottemperi immediatamente, fatti salvi ulteriori provvedimenti;
- disporre l'esclusione dell'Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione.

In nessun caso l'Espositore avrà diritto a rimborsi o indennizzi di qualsivoglia natura e rimarrà comunque obbligato a corrispondere a l'Organizzatore per intero l'importo relativo ai canoni di partecipazione.

ART. 6 – CONSEGNA DEGLI STAND

Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori nel termine indicato nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione".

L'accesso alla manifestazione può avvenire solo previo accreditamento dei dati nell'apposito punto allestito all'ingresso.

ART. 7 – ALLESTIMENTI

Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie assegnata, così come meglio indicato nel Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari.

Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle prevenzione incendi.

L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

ART. 8 – RICONSEGNA DEGLI STAND

Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e allontanarli dalla manifestazione. In particolare si raccomanda di allontanare dagli stand tutti gli oggetti di valore, fragili e facilmente asportabili.

Durante tutte le fasi della manifestazione è vietato abbandonare materiali di risulta e/o rifiuti nelle aree espositive. I materiali residui ai lavori di allestimento e disallestimento dovranno essere smaltiti a cura dell'Espositore e/o suoi incaricati, e i corridoi dei padiglioni dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di materiale di risulta o di ingombro.

L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel Quartiere Fieristico.

ART. 9 – ACCESSO AL QUARTIERE

Il Salone è aperto ai soli operatori economici interessati muniti del prescritto documento d'ingresso, ogni giorno secondo l'orario che l'Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare anche nel corso del Salone. Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, l'Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite.

Gli Espositori possono accedere ai padiglioni della Manifestazione trenta minuti prima dell'apertura al pubblico e devono uscire dai padiglioni alla chiusura. L'Organizzatore può, a richiesta, autorizzare il prolungamento della permanenza.

All'interno della manifestazione è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od oblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone.

ART. 10 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI – RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI – ESONERO DI RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE– CLAUSOLA DI MANLEVA

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L'espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione.

L'Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva. Quale custode della postazione espositiva l'Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente l'Organizzatore e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo

o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato.

L'Organizzatore, pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del luogo espositivo è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore.

L'espositore sarà responsabile anche verso l'Organizzatore di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante.

ART. 11 – ASSICURAZIONI, ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate dall'Organizzatore:

a) Garanzia All Risks, (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone – copertura Euro 10.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di Euro 300,00 per ogni danno elevata ad Euro 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della manifestazione;

b) Garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale unico Euro 10.000.000,00;

c) Garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dell'espositore: massimale per sinistro Euro 3.000.000,00 con limite di Euro 2.000.000,00 per persona;

d) Rinuncia da parte dell'Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori e l'Organizzatore.

Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa della manifestazione, e che saranno riportate nella documentazione relativa alla manifestazione stessa.

Dette coperture non escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative.

In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza, l'Espositore prende atto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all'Assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto di indennizzo.

L'Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine della manifestazione. In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori e l'Organizzatore, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi.

Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera l'Organizzatore da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento del Salone o durante l'allestimento e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso.

l'Organizzatore declina ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati, etc. Anche per i danni diretti l'Espositore accetta che l'Organizzatore limiti la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportati. L'Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.

ART. 12 – RECLAMI

Eventuali reclami relativi all'organizzazione e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto all'Organizzatore e comunque entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione. Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con l'Organizzatore.

ART. 13 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi Espositori e dell'organizzatore. L'Organizzatore si riserva tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute d'insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita. Non verrà effettuato alcun uso in contesti vietati dalla Legge o che ne pregiudichino il decoro e la dignità.

La posa e l'utilizzo delle immagini per gli scopi sopra indicati sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.

L'Espositore si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, diritti d'autore inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti. L'Espositore, pertanto, manleva l'Organizzatore da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione dei suddetti diritti e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza sia nei confronti di altri Espositori sia nei confronti di terzi in genere. Eventuali controversie al riguardo tra Espositori o tra Espositori e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero dell'Organizzatore da qualunque onere e/o responsabilità.

ART. 14 – STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE

L'Organizzatore si riserva di provvedere alla realizzazione della pianta guida-catalogo e alla diffusione di informazioni (anche in forma sintetica od abbreviata) contenute nella Domanda di Partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi dagli stessi presentati, oltre che su quant'altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, CD ROM, Internet od altro) che riterrà più idonei senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento.

I dati riportati saranno riferiti alle domande di adesione pervenute ed accettate sino a 45 giorni prima della data di apertura del Salone. Tutto ciò non pregiudica il diritto dell'Organizzatore di modificare l'assegnazione degli stand. Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi sottoscritti dall'Espositore o da un suo incaricato e messi a disposizione dell'Organizzatore anche a mezzo di strumenti informatici.

La pianta guida-catalogo della manifestazione è l'unica pubblicazione ufficiale degli organizzatori. Ogni altra pubblicazione a carattere pubblicitario, ad eccezione di quelle ufficiali dell'Organizzatore, avviene su iniziativa di privati, che mancano di ogni autorizzazione.

ART. 15 – FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO

Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte dell'Espositore all'interno dello stand, all'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità è vietata. È esclusa altresì ogni forma pubblicitaria che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Espositori o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della manifestazione fieristica.

ART. 19 – PARCHEGGI

Per motivi di sicurezza ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere - sino ad esaurimento dei posti disponibili – esclusivamente le autovetture (si intendono perciò esclusi tutti i mezzi diversi come ad esempio veicoli commerciali, camion, etc...) munite di apposito contrassegno rilasciato dall' l'Organizzatore e la sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura della manifestazione. È severamente vietata la sosta dei veicoli commerciali e dei camion di qualsiasi genere all'interno del Quartiere, anche solo per brevi periodi. E' altresì severamente vietata la sosta delle autovetture fuori dagli spazi consentiti e dopo l'orario di chiusura del Quartiere.

In caso di inosservanza di tali disposizioni, l'Organizzatore potrà attivarsi per ottenere la rimozione forzata del veicolo fuori dal parcheggio, oppure l'apposizione di mezzi meccanici inibitori dell'utilizzo dello stesso, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese. L'Organizzatore si riserva la facoltà di non ammettere alla prossima edizione della manifestazione l'Espositore che non abbia rispettato, anche tramite i propri incaricati, i divieti sopra descritti. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico.

Poiché i parcheggi non godono di custodia, l'Organizzatore é esonerato da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non sarà responsabile per danni e furti di ogni genere.

ART. 20 – CONVEGNI, CONCORSI, BUSINESS MEETING

Durante la Fiera potranno essere organizzati convegni, concorsi e manifestazioni. L'Organizzatore non potrà essere in alcun modo responsabile nel caso in cui uno o più dei business meeting programmati non si svolgano, così come nel caso in cui le trattative tra buyer e espositore non vadano a buon fine; ogni rapporto fra questi ultimi dovrà essere gestito esclusivamente tra gli stessi con totale esonero dell'Organizzatore.

ART. 21 – DIVIETI PARTICOLARI

In particolare agli Espositori è vietata:

- la cessione e lo scambio, anche parziali, dello stand;
- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione;
- l'esposizione di cartelli, campioni o prodotti, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate;
- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- l'utilizzo, a qualsiasi scopo, di MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) all'interno del Quartiere Fieristico. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Direzione Operations dell'Organizzatore, che si riserva di valutare, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, la possibilità di utilizzo secondo modalità e procedure da concordarsi;
- l'utilizzo, all'interno del Quartiere Fieristico, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore; è inoltre di competenza esclusiva dell'espositore l'ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza e, in genere, da parte degli enti preposti, per le iniziative di cui sopra, se e in quanto richieste;
- qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla manifestazione. A tal fine l'Espositore si impegna ad accettare, ai fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, tutte quelle iniziative che l'Organizzatore potrà intraprendere per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri espositori e l'Organizzatore stesso;
- eventuali controversie tra gli Espositori per concorrenza sleale dovranno essere risolte direttamente tra gli Espositori stessi, con completo esonero dell'Organizzatore;
- la circolazione di chiunque in Quartiere con mezzi meccanici tipo pattini a rotelle, monopattini, biciclette o ciclomotori ad eccezione del personale di servizio dell'Organizzatore;

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene ed inquinamento in generale, per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenuti nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente.

Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dall'Organizzatore. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, l'Organizzatore potrà applicare i provvedimenti previsti dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere Fieristico, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

ART. 22 – RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE

È facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Inoltre l'Organizzatore potrà ridurre la durata del Salone, ovvero sopprimerlo in tutto od in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi penali o danni di sorta. In tali casi l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata o comunicazione tramite PEC, telefax o altro idoneo mezzo, da inoltrarsi almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.

ART. 23 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – ELEZIONE DI DOMICILIO – NORME LEGISLATIVE APPLICABILI – GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti dell'Organizzatore. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.). L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede dell'Organizzatore, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Modena. Il rapporto fra l'Organizzatore, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

ART. 24 – RAPPORTI CON "SLOW FOOD VIGNOLA E VALLE DEL PANARO APS"

L'Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nella "Rocca Rangoni" a Spilamberto (MO), e si impegna ad osservare – ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, le disposizioni regolamentari emesse dall'Organizzatore.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Informativa all'Interessato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e prestazione del consenso.

L'Organizzatore si impegna a trattare i dati personali da Voi messi a disposizione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché delle linee guida e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati e di ogni altra normativa applicabile.

Per ulteriori approfondimenti relativi al trattamento dei Vostri dati personali effettuato dall'Organizzatore si prega di prendere visione dell'informativa allegata al presente contratto.

VIGNAIOLI CONTRARI

ART. 26 – FORZA MAGGIORE

Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisca di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui risulti provato:
a) che l'impedimento è fuori dal ragionevole controllo; e
b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; e
c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati.
Le condizioni di cui alle lettere (a) e (b) si considerano realizzate, salvo prova contraria, in presenza dei seguenti eventi: guerra (dichiarata o meno), invasioni, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare sul territorio nazionale o internazionale; guerre civili, sommosse, ribellioni e/o rivoluzioni, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; embarghi; necessità di rispettare qualsiasi legge o ordine governativo, espropriazione, requisizione, nazionalizzazione; peste, epidemie, calamità naturali o eventi naturali estremi in generale; esplosioni, incendi, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; boicottaggi, scioperi e serrate, occupazione dei locali.
Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Organizzatore sarà esonerato dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impedimento impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia all'altra parte senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. L'altra parte potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione.
Qualora, a causa di un Evento di Forza Maggiore, si renda necessario rinviare la Fiera, l'Organizzatore tratterrà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle nuove date.

Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Espositore sarà esonerato dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impedimento impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia debitamente documentata all'Organizzatore senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte che potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora l'Espositore, a causa di un Evento di Forza Maggiore, sia impossibilitato ad essere presente all'Evento, l'Organizzatore tratterrà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle edizioni successive.

VIGNAIOLI CONTRARI